

RETRIBUZIONE POSIZIONE: secondo la Corte di Cassazione difronte ad un incarico ad interim non spetta un compenso aggiuntivo

ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, DEL 25 OTTOBRE 2018, N. 836

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dipendente di una ASL, quale dirigente di una unità operativa complessa, è stato incaricato per un periodo di circa due anni e mezzo di ricoprire altri incarichi in aggiunta a quello di cui era titolare per vacanza dei relativi posti.

Il predetto ha chiesto pertanto il pagamento della retribuzione di posizione della struttura complessa ricoperta ad interim, considerato che gli era stato affidato un incarico di struttura complessa completamente diverso rispetto a quello istituzionalmente ricoperto.

L'Asl ha respinto tale richiesta ed il dipendente si è rivolto conseguentemente al Giudice del Lavoro che ha accolto la sua istanza.

L'azienda sanitaria ha impugnato la sentenza del Giudice del lavoro, ma la Corte d'Appello ha confermato la decisione del Tribunale.

L'Asl si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione, sostenendo che la pronuncia della Corte d'Appello si pone in contrasto con l'indirizzo consolidato sia della giurisprudenza ordinaria che di quella contabile, osservando, in particolare, che la contrattazione collettiva dirigenziale del comparto sanità ha definito la struttura della retribuzione prevedendo, oltre allo stipendio tabellare, solo la retribuzione di posizione e di risultato, per cui anche in relazione al conferimento di incarichi ad interim vige il principio di onnicomprensività.

La Suprema Corte di Cassazione ha in primis osservato che la giurisprudenza di legittimità formatasi negli ultimi anni ha affermato il principio secondo cui nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa.

Specificamente per quanto attiene alla dirigenza medica è stato chiarito che il principio della onnicomprensività della retribuzione (art. 60, comma 3, del ccnl 8.6.2000) opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto.

Nella fattispecie, poiché l'incarico aggiuntivo concerneva la reggenza ad interim di altre unità operative diverse da quella il dipendente era titolare, ancorché ciò comportasse contemporaneamente l'assunzione di responsabilità di due distinte unità operative, ad avviso della Suprema Corte non può spettare la duplicazione della retribuzione, trattandosi sempre di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori per le quali esista una precisa e specifica previsione che attribuisca il relativo potere e preveda un compenso aggiuntivo.

La Suprema Corte di Cassazione ha pertanto cassato la sentenza della Corte d'Appello.